

LAVORO DI DIRITTO: GABRIEL CHELLI, ETTORE LOFREDO



LE COSTITUZIONI DEL REGNO DI SPAGNA E DELL'ITALIA

LA COSTITUZIONE E' LA LEGGE FONDAMENTALE DELLO STATO ALLA QUALE SONO VINCOLATI TUTTI I POTERI PUBBLICI E I CITTADINI.

LA COSTITUZIONE DEL REGNO DI SPAGNA E' LA FONTE SUPREMA DEL DIRITTO NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO SPAGNOLO, FU APPROVATA NEL 1978 E' MOLTO VARIA, FU LA CONSEGUENZA DI UN PERCORSO STORICO DEFINITO 'TRANSAZIONE SPAGNOLA', CHE CONVERTI' IL REGIME FRANCHISTA IN UNA MONARCHIA PARLAMENTARE. TALE COSTITUZIONE FU L'UNICA CREATA DA UNA COMMISSIONE CON DIVERSE IDEE E L'UNICA CHE IL POPOLO SPAGNOLO HA APPROVATO CON REFERENDUM A MAGGIORANZA. LA COSTITUZIONE SPAGNOLA E' STRUTTURATA IN 2 PARTI DIFFERENTI NEI CONTENUTI COME LA PARTE DOGMATICA E QUELLA ORGANICA. IN QUELLA DOGMATICA C'E' UNA DICHIARAZIONE DEI PRINCIPALI DIRITTI COSTITUZIONALI DEI CITTADINI SPAGNOLI, COME VALORI FONDAMENTALI NELLA SOCIETA', QUESTA PARTE INCLUDE:

- UN PREAMBOLO

- TITOLO PRELIMINARE DOVE CI SONO I PRIMI 9 ARTICOLI BASATI SUI PRINCIPI COSTITUZIONALI CHE RIGUARDANO L IDENTITA' DELLO STATO
- UN TITOLO I ,CON ARTICOLI DAL 10 AL 55 CHE RIGUARDANO I PRINCIPI E I DOVERI FONDAMENTALI

IN QUELLA ORGANICA SI EVIDENZIA LA STRUTTURA DELLO STATO E DEI SUOI ORGANI CHE ESERCITANO I POTERI STATALI . IL SISTEMA SPAGNOLO HA UN MODELLO TRIPARTITO CON DIVISIONE DEI TRE POTERI : POTERE LEGISLATIVI, POTERE ESECUTIVO E POTERE GIURIDICO.

LA COSTITUZIONE ITALIANA FU VOLUTA DAL POPOLO ITALIANO QUANDO CADDE IL FASCISMO , SI VOTO' PER ELEGGERE L ASSEMBLEA COSTITUENTE E PER IL REFERENDUM CON IL QUALE DECIDERE FRA MONARCHIA O REPUBBLICA. VINSE LA REPUBBLICA E UNA COMMISSIONE SI MISE AL LAVORO PER CREARE QUESTO LUNGHISSIMO TESTO CHE FU SOTTOPOSTO ALL ASSEMBLEA COSTITUENTE. LA COSTITUZIONE FU APPROVATA IL 22 DICEMBRE DEL 1947 ED ENTRO' IN VIGORE NEL 1948. LA NOSTRA COSTITUZIONE ITALIANA E' COME OGNI COSTITUZIONE LA LEGGE FONDAMENTALE DOVE SONO SCRITTE TUTTE LE NORME CHE REGOLANO LA NOSTRA VITA ALL INTERNO DELLA SOCIETA', E L ORDINAMENTO DELLO STATO. LA COSTITUZIONE ITALIANA E' COMPOSTA DA 139 ARTICOLI ED E' DIVISA IN 4 PARTI O SEZIONI A DIFFERENZA DI QUELLA SPAGNOLA, COME:

- I PINCIPI FONDAMENTALI CHE SONO I PRIMI 12 ARTICOLI ED ESPRIMONO I PRINCIPI SU CUI SI BASA LA VITA DELLO STATO . ESSI RICONOSCONO TUTTI QUEI DIRITTI CHE VENGONO GARANTITI COME L UGUALIANZA, DIRITTO ALLA FAMIGLIA, DIRITTO DEI MINORI, ALLA SAKUTE ALLO STUDIO
- I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI, CIOE QUI DIRITTI SOCIALI CHE HANNO UN VALORE ANCHE POLITICO E SOCIALE PER PORTARE LA SOCIETA' ITALIANA VERSO OBIETTIVI D UGALIANZA COMUNI.
- ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA E' NELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE, E DEFINISCE I RUOLI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI.



COSTITUZIONE ITALIANA E COSTITUZIONE REGNO DI SPAGNA

PRINCIPI FONDAMENTALI A CONFRONTO

ART. 1 COSTIT. ITALIANA

L'ITALIA È UNA REPUBBLICA FONDATA SUL LAVORO. LA SOVRANITÀ APPARTIENE AL POPOLO CHE LA ESERCITA NELLE FORME E NEI LIMITI DELLA COSTITUZIONE

ART. 1 COSTIT. SPAGNOLA

LA SPAGNA È UNO STATO SOCIALE E DEMOCRATICO DI DIRITTO CHE SI PREFIGGE COME VALORI SUPREMI LA LIBERTÀ, LA GIUSTIZIA, L'UGUALIANZA E IL PLURALISMO DEL POPOLO, LA FORMA POLITICA È LA MONARCHIA PARLAMENTARE



I DIRITTI DELLA PERSONA

ART.2 COSTIT. ITALIANA

LA REPUBBLICA RICONOSCE E GARANTISCE I DIRITTI INVIOLABILI DELL UOMO SIA COME SINGOLO SIA NELLE FORMAZIONI SOCIALI, E RICHIEDE L ADEMPIMENTO DEI DOVERI INDEROGABILI DI SOLIDARIETA' POLITICA, SOCIALE ED ECONOMICA .

ART.10 COSTIT. SPAGNOLA

LA DIGNITA' DELLA PERSONA, I DIRITTI DI CUI GODE , IL LIBERO SVILUPPO DELLA PERSONALITA', IL RISPETTO DELLA LEGGE E DEI DIRITTI ALTRUI, SONO FONDAMENTALI SU BASE POLITICA E SOCIALE.



UGUALIANZA DAVANTI ALLA LEGGE

ART. 3 COSTIT. ITALIANA

TUTTI I CITTADINI HANNO PARI DIGNITA' SOCIALE E SONO UGUALI DAVANTI ALLA LEGGE ,SENZA DISTINZIONE DI SESSO, DI RAZZA, DI LINGUA, DI RELIGIONE, DI CONDIZIONI PERSONALI O SOCIALI. E' COMPITO DELLA REPUBBLICA RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE SOCIALE E ECONOMICO ,CHE LIMITA LIBERTA' E UGUALIANZA DEI CITTADINI IMPEDENDO LO SVILUPPO DELLA PERSONA.

ART.14 COSTIT. SPAGNOLA

GLI SPAGNOLI SONO UGUALI DAVANTI ALLA LEGGE, SENZA CHE PREVALGA NESSUNA DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI DI NASCITA , RAZZA, SESSO, RELIGIONE, OPINIONE E QUALSIASI ALTRA CONDIZIONE PERSONALE O SOCIALE.



IL LAVORO DIRITTO E DOVERE

ART.4 COSTIT. ITALIANA

LO STATO DEVE GARANTIRE A TUTTI IL DIRITTO DI LAVORARE,CREANDO LE CONDIZIONI MIGLIORI PER PERMETTERE A OGNI CITTADINO DI FARE CIO'. OGNI CITTADINO HA IL DOVERE DI SVOLGERE UN ATTIVITA' O UNA FUNZIONE CHE CONCORRA AL PROGRESSO MATERIALE E SPIRITUALE DELLA SOCIETA'

ART.35 COSTIT. SPAGNOLA

TUTTI GLI SPAGNOLI HANNO IL DOVERE DI LAVORARE E IL DIRITTO AL LAVORO, ALLA LIBERTA' DI SCELTA DELLA PROFESSIONE E D UFFICIO, ALLA PROMOZIONE E ALLA REMUNERAZIONE CHE SIA SUFFICIENTE PER LE PROPRIE NECESSITA', SENZA CHE SI FACCIANO DISCRIMINAZIONI PER RAGIONI DI SESSO. LA LEGGE REGOLERA' UNO STATUTO DEI LAVORATORI .



ART. 5 COSTIT. ITALIANA

LA REPUBBLICA UNA E INDIVISIBILE, PROMUOVE LE AUTONOMIE LOCALI ATTUA L AMPIO DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO. ESSA ADEGUA I PRINCIPI E I METODI DELLA SUA LEGISLAZIONE ALL AUTONOMIA E AL DECENTRAMENTO.

ART. 2 COSTIT. SPAGNOLA

LA COSTITUZIONE SI BASA SULL' UNITA' INDISSOLUBILE DELLA NAZIONE CHE RICONOSCE E GARANTISCE IL DIRITTO ALL AUTONOMIA DELLE NAZIONALITA' E DELLE REGIONI.



ART.6 COSTIT. ITALIANA

LA REPUBBLICA TUTELA CON APPOSITE NORME LE MINORANZE LINGUISTICHE.

ART.3 COSTIT. SPAGNOLA

IL CASTIGLIANO E' LA LINGUA UFFICIALE DA CONOSCERE E USARE TUTTE LE ALTRE LINGUE SPAGNOLE SARANNO USATE NELLE COMUNITA' AUTONOME. LA RICCHEZZA DELLE VARIE



LIBERTA' IDEOLOGICA E RELIGIOSA

ART. 7/8 COSTIT. ITALIANA

LA REPUBBLICA ITALIANA E' LAICA E NON HA UNA RELIGIONE DI STATO. L ART. 7 PRONUNCIA CHE LO STATO E LA CHIESA CATTOLICA SONO INDIPENDENTI E SOVRANI. I LORO RAPPORTI SONO REGOLATI DAI PATTI LATERANENZI, LE MODIFICHE DEI PATTI NON RICHIEDONO REVISIONE COSTITUZIONALE. L ART. 8 AFFERMA IL SISTEMA DEL PLURALISMO RELIOGIOSO ,DOVE VIENE GARANTITO IL DIRITTO DI PROFESSARE QUALSIASI CREDO SENZA DISCRIMINAZIONI.

ART.16 COSTIT. SPAGNOLA

E' GARANTITA LA LIBERTA' IDEOLOGICA E RELIGIOSA DEI SINGOLI E DELLA COMUNITA' SENZA LIMITAZIONE NELLE LORO MANIFESTAZIONI. NESSUNO E' OBBLIGATO A DICHIARARE LE PROPRIE IDEE E LA PROPRIA RELIGIONE. I PUBBLICI POTERI TERRANNO CONTO DELLE CONVINZIONI RELIGIOSE DELLA SOCIETA' SPAGNOLA E COLLABORERANNO CON LA CHIESA CATTOLICA E LE ALTRE

CONFESSIONI.



SALVAGUARDIA AMBIENTE E QUALITA' VITA

ART.9 COSTIT. ITALIANA

LA REPUBBLICA PROMUOVE LO SVILUPPO DELLA CULTURA E LA RICERCA SCIENTIFICA. TUTELA IL PAESAGGIO E IL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO DELLA NAZIONE.

ART. 44 COSTIT. SPAGNOLA

I PUBBLICI POTERI PROMUOVERANNO E TUTELERANNO L'ACCESSO ALLA CULTURA, ALLA QUALE TUTTI HANNO DIRITTO. I PUBBLICI POTERI PROMUOVERANNO LA SCIENZA E LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA A VANTAGGIO DELL'INTERESSE GENERALE.




ART.10 COSTIT. ITALIANA

L'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO SI CONFORMA ALLE NORME DEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALMENTE RICONOSIUTE. LA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO

STRANIERO E' REGOLATA DALLA LEGGE IN CONFORMITA' DELLE NORME E DEI TRATTATI INTERNAZIONALI.

ART. 11 COSTIT. SPAGNOLA

LA NAZIONALITA' SPAGNOLA SI ACQUISTA ,SI CONSERVA E SI PERDE SECONDO QUANTO STABILITO DALLA LEGGE. NESSUN CITTADINO DI ORIGINE SPAGNOLA POTRA' ESSERE PRIVATO DELLA SUA NAZIONALITA'. LO STATO POTRA' CONCORDARE TRATTATI SULLA DOPPIA NAZIONALITA' CON I PAESI IBERO-AMERICANI O CON QUELLI CHE HANNO PARTICOLARI LEGAMI CON LA SPAGNA. IN QUESTI PAESI GLI SPAGNOLI POTRANNO VIVERCI SENZA PERDERE LA NAZIONALITA' SPAGNOLA.



ART. 11 COSTIT. ITALIANA

L ITALIA RIPUDIA LA GUERRA COME STRUMENTO DI OFFESA ALLA LIBERTA' DEGLI ALTRI POPOLI E COME MEZZO PER RISOLVERE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI. TUTTAVIA CONSENTE, ALLE LIMITAZIONI DI SOVRANITA' NECESSARIE AD UN ORDINAMENTO CHE ASSICURI LA PACE E LA GIUSTIZIA FRA LE NAZIONI. PROMUOVE E FAVORISCE LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI RIVOLTE A TALE SCOPO.

ART.8 COSTIT. SPAGNOLA

LE FORZE ARMATE COSTITUITE DALL ESERCITO ,DALLA MARINA O DALL AEREONAUTICA,HANNO COME MISSIONE DI GARANTIRE LA SOVRANITA' E L INDIPENDENZA DELLA SPAGNA, DIFENDERNE L INTEGRITA' TERRITORIALE E L ORDINAMENTO COSTITUZIONALE. UNA LEGGE ORGANICA REGOLERA' I FONDAMENTI DELLA ORGANIZZAZIONE MILITARE CONFORMEMENTE AI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE.



LINGUE E UN PATRIMONIO CULTURALE DA PROTEGGERE

ART.12 COSTIT. ITALIANA

LA BANDIERA ITALIANA E' IL TRICOLORE ITALIANO VERDE, BIANCO E ROSSO A TRE BANDE VERTICALI DI UGUALI DIMENSIONI.

ART. 4 COSTIT. SPAGNOLA

LA BANDIERA SPAGNOLA E' FORMATA DA 3 BANDE ORIZZONTALI, ROSSA GIALLA ROSSA. GLI STATUTI POTRANNO RICONOSCERE BANDIERE PROPRI DELLE COMUNITA' AUTONOME E SI USERANNO INSIEME A QUELLA SPAGNOLA.



LE DUE COSTITUZIONI SONO ENTRAMBE BASATE SUI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CONVIVENZA DEMOCRATICA, DELLA GIUSTIZIA, DELLA LIBERTA' E GARANTISCONO LA SICUREZZA E IL BENE DEI SUOI CITTADINI.

